Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 276 del 28 novembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 novembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1644**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Albini Antonietta fu Pasquale, in comune di Albanella (Salerno) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1645**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alfani Mariantonio fu Orazio, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1646**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Boselli Angela di Antonio, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1647**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1648**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1649**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Capaccio (Salerno) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1650**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Albanella (Salerno) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1651**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappabianca Gaetano fu Fortunato, in comune di Cancello Arnone (Caserta) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1652**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1653**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, in comune di Capua (Caserta) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1654**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1655**.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1656.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata D'Aquino, in comune di Francolise (Caserta). Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1657.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Francesco di Rienzo, in comune di Francolise (Caserta) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1658.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, in comune di Francolise (Caserta). Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1659.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Diana Pasquale fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (Caserta) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1660.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Giovanni Emilio fu Gaetano, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1661.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Corrado fu Arturo, in co- comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1662.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Germano fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1663.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Massimo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1664.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Paolo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1665.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Ugo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1666.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Vittorio fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1667.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro, in comune di Santa Maria la Fossa (Caserta). Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1668.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Francesco fu Antonio, in comune di Capua (Caserta) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1669.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (Caserta) Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1670.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Vitulazio (Caserta) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1671.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Mario di Francesco, in comune di Carinola (Caserta) Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1672.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fusco Eugenio fu Lorenzo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1673.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, in comune di Villa Literno (Caserta). Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1674.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iemma Antonio di Giovanni, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1675.**
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Terza Pier Luigi fu Federico, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1676.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, in comune di Mondragone (Caserta) Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1677.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Cancello Arnone (Caserta) Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1678.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Carinola (Caserta) Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1679.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montagna Giulio-Cesare fu Francesco, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta). Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1680.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Battipaglia (Salerno) Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1681.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1682.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscati Francesco fu Filippo, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1683.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscati Gaetano di Filippo, in comune di Eboli (Salerno) Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1684.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Perna Vito fu Nicola, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1685.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrillo Vittorio fu Salvatore, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1686.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, in comune di Battipaglia (Salerno) Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1687.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, in comune di Grazzanise (Caserta) Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1688.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Cesare fu Oreste, in comune di Capaccio (Salerno) Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1689.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Castelvolturno (Caserta) Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1690.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Villa Literno (Caserta) Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1691.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1692.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Virgilio Nicola di Alessandro, in comune di Vitulazio (Caserta) Pag. 66

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1644.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Albini Antonietta fu Pasquale, in comune di Albanella (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Albini Antonietta fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Albanella (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Albini Antonietta fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Albanella (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1.37.64 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Albini Antonietta fu Pasquale, in comune di Albanella (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cerrina	33	45	b	Seminativo	II	1	37	64	426,69

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la restante proprietà di Albini Antonietta;
Est: con la restante proprietà di Albini Antonietta;
Sud: con la strada comunale da Albanella a Capaccio;
Ovest: con la particella 50 dello stesso foglio 33.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 149.341,50 (centoquarantanovemilatrecentoquarantuno e centesimi 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1645.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alfani Mariantonio fu Orazio, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alfani Mariantonio fu Orazio, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno):

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alfani Mariantonio fu Orazio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 0.69.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Alfani Mariantonio fu Orazio, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Corneto Netto	60	62	d	Prato	II	0	69	61	292,36

Il sopradescritto terreno confina:
Nord-est: con restante proprietà Alfani Mariantonio;
Sud: col canale derivante di bonifica;
Ovest: con la proprietà Alfani Orazio fu Orazio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 99.402,40 (novantanovemilaquattrocentodue e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1646.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Boselli Angela di Antonio, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Boselli Angela di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 8 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Boselli Angela di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), della superficie di ettari 2.52.11, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1.68,07, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.84.04.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boselli Angela di Antonio, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torre delle Barriate	59	13	d	Pascolo cespugliato	I	1	68	07	621,89

Il terreno suddetto confina:

Nord-est: con restante proprietà Saronio e Boselli;
Sud-est: con restante proprietà Saronio e Boselli;
Sud-ovest: con restante proprietà Saronio e Boselli;
Nord-ovest: con strada vicinale Santa Cecilia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 214.552,05 (duecentoquattordicimilacinquecentocinquantadue e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boselli Angela di Antonio, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torre delle Barriate .	59	13	b	Pascolo cespugliato	I	0	84	04	310,94

Il terreno suddetto confina:
Nord-est: con restante proprietà Boselli e Saronio;
Est: con canale di bonifica derivante dal Sele;
Nord-ovest: con strada vicinale Santa Cecilia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1647.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bracale Stefano fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bracale Stefano fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), della superficie di ettari 5.09.99, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.02.03, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.07.96.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Pontecagnano . . .	5	562	b	Seminativo irriguo	IV	4	02	03	1.768,83

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con torrente Acqua Bianca e restante proprietà Bracale Stefano;
Sud-est: con restante proprietà Bracale Stefano;
Sud-ovest: con restante proprietà Bracale Stefano;
Nord-ovest: con torrente Acqua Bianca.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 689.843,70 (seicentottantanovemilaottocentoquarantatre e centesimi 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bracale Stefano fu Giuseppe, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Pontecagnano	5	5	b	Seminativo arborato irriguo	IV	0	94	08	823,24
Id. . .	5	562	a	Seminativo irriguo	IV	0	13	88	61,17
				Totali		1	07	96	884,41

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la restante proprietà Bracale Stefano;
Sud-est: con la restante proprietà Bracale Stefano;
Sud: con la restante proprietà Bracale Stefano;
Nord-ovest: con la restante proprietà Bracale Stefano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1648.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 6.24.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 86. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capizzi Antonio fu Gennaro-Rodolfo, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria	204	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	28	—
Id.	204	7	—	Orto irriguo	II	0	74	06	1.221,99
Id.	204	8	a	Seminativo	II	4	25	15	2.833,87
Id.	204	49	a	Seminato arborato	III	1	00	44	351,54
Id.	204	51	d	Seminativo	III	0	24	39	85,36
				Totali		6	24	32	4.492,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la particella 50 dello stesso foglio 204, col rio delle Tracce e con la particella 75 dello stesso foglio 204;

Nord-est: con la strada vicinale Pozzo dei Martini e con la nuova strada vicinale per Piedimonte;

Sud-est: con la strada comunale da Sessa a Piedimonte, con la proprietà Martino Francesco, con le proprietà Gallinoro Vincenzo, Sbrina Lucia, Cimmino Emilio, Pierro Antonio, salvo se altri;

Sud-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Capizzi Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.558.713,65 (unmilionecinquecentocinquantottomilasettecentotredici e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1649.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la *riforma fondiaria* di terreni di proprietà di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, per i terreni ricadenti nei comuni di Capaccio e di Albanella (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), della superficie di ettari 158.41.37, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 124.80.50, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 33.60.87, indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Sorvella	4	12	b	Seminativo	III	9	33	83	2.334,58

Il terreno predetto confina:
Nord: restante proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni;
Sud-est: proprietà Ricciardi Emilio;
Ovest: proprietà Ricciardi Emilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Sorvella	4	19	—	Incolto produttivo . . .	unica	0	09	93	1,29
Id	4	15	—	Seminativo . .	V	38	39	80	5.951,69
Id.	4	16	—	Id.	IV	0	23	29	58,23
Id.	4	17	—	Id. .	IV	1	21	99	304,98
Id.	4	18	—	Id. . . .	IV	0	35	60	89 —
Id.	4	22	—	Id.	IV	21	73	87	5.434,67
					Totali . . .	62	04	48	11.839,86

I predetti terreni confinano:
Nord-est: strada comunale Scigliati;
Est: strada comunale Scigliati;
Sud e *sud-est*: vallone Sorvella e proprietà Baratta;
Nord-ovest: fiume Lama.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Scigliati .	14	1	—	Seminativo	IV	4	41	00	1.202,50
Id.	14	2	—	Incolto produttivo	unica	0	09	19	1,10
Id.	14	3	—	Seminativo	V	2	27	25	352,29
Id.	14	4	—	Id.	V	40	86	67	6.334,34
Id.	14	5	—	Id.	IV	5	70	68	1.426,74
Id.	14	46	—	Id.	IV	0	07	40	18,50
					Totali . . .	53	42	19	9.335,47

I predetti terreni confinano:
Nord-est: strada vicinale Scorzo;
Sud-est: particelle 6, 7, 8 e 11 del foglio 14;
Sud-ovest: proprietà Agnetti Gioacchino;
Nord-ovest: proprietà Ricciardi Emilio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	9	33	83	2.334,58
2° Corpo	62	04	48	11.839,86
3° Corpo	53	42	19	9.335,47
In complesso .	124	80	50	23.509,91

L'indennità offerta è di L. 8.617.392,45 (ottomilioniseicentodiciassettemilatrecentonovantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Sorvella . . .	4	11	—	Seminativo	III	9	26	00	2.870,60
Id.	4	12	a	Id.	III	15	01	47	3.[illegible]53,67
Id.	4	28	—	Id.	IV	9	33	40	2.333,50
				Totali		33	60	87	8.957,77

I terreni predetti confinano:

Nord: strada comunale Scigliati e strada provinciale Barizzo;
Est: vallone dell'Alveara;
Sud: restante proprietà Capozzoli-Rizzi;
Ovest: proprietà Ricciardi Emilio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1650.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Albanella (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, per i terreni ricadenti nei comuni di Albanella e di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Capozzoli Rizzi Giovanni fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Albanella (provincia di Salerno), della superficie di ettari 203.99.88, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 110.02.44, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 93.97.44, indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Albanella (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
San Cesario	3	16	—	Seminativo	II	2	99	59	928,73
Id.	3	17	—	Id.	III	4	63	16	764,21
Id.	3	31	—	Id.	IV	14	13	83	1.413,83
Id.	3	32	—	Id.	III	3	49	45	576,59
Id.	3	28	—	Id.	III	3	08	23	508,58
Id.	3	30	—	Id.	III	1	63	01	268,97
Id.	2	3	—	Incolto produttivo	unica	0	21	82	4,58
Id.	2	9	—	Seminativo	I	3	72	80	1.565,76
Id.	2	10	—	Id.	I	1	13	51	476,74
Id.	2	11	—	Id.	II	18	32	05	5.673,36
Id.	2	12	—	Pascolo	unica	0	29	50	19,18
Id.	2	24	—	Id.	unica	0	13	03	54,73
Sorvella	6	5	—	Incolto produttivo	unica	1	57	00	32,97
Id.	6	2	—	Seminativo	III	34	51	99	5.695,78
Id.	6	7	—	Id.	III	1	66	00	273,90
Id.	6	3	—	Id.	III	2	12	28	350,26
					Totali	93	67	25	18.608,17

I predetti terreni confinano:
Nord: fiume Calore, particella 16 del foglio 2, particella 15 del foglio 3 e via comunale Maida;
Est: particella 15 del foglio 3 e strada comunale Tempone di Giampietro;
Sud: strada provinciale Barizzo;
Ovest: proprietà Ricciardi Emilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
La Giunta	3	1	—	Seminativo	I	0	71	40	299,88

Il predetto terreno confina:
Est: particella 34 del foglio 3;
Sud: particella 8 del foglio 3 e particella 19 del foglio 2;
Nord-ovest: fiume Calore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Scigliati	24	10	—	Seminativo	III	1	56	63	258,44

Il predetto terreno confina:
Nord: vallone della Sorvella Rizzo Fravita;
Est: strada comunale Fravita-Scigliati;
Sud: vallone della Sorvella;
Ovest: restante proprietà Capozzoli-Rizzi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Sorvella	13	18	—	Seminativo	IV	14	07	16	1.407,16

Il predetto terreno confina:
Nord: particelle 17 e 25 del foglio 13;
Est: particelle 19, 20, 21, 22 del foglio 13 restante proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni;
Sud: vallone della Sorvella;
Ovest: strada comunale della Sorvella.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo .	93	67	25	18.608,17
2° Corpo	0	71	40	299,88
3° Corpo	1	56	63	258,44
4° Corpo	14	07	16	1.407,16
In complesso	110	02	44	20.573,65

L'indennità complessiva offerta è di L. 7.517.321 (settemilionicinquecentodiciassettemilatrecentoventuno) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capozzoli-Rizzi Giovanni fu Raffaele, in comune di Albanella (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Sorvella	6	4	—	Seminativo . . .	III	16	85	09	2.780,40
Id. . . .	13	1	—	Id.	II	3	20	82	994,54
Id.	13	2	—	Fabbricato rurale	—	0	10	53	—
Id. . . .	13	3	—	Seminativo .	III	13	86	41	2.287,58
Id.	13	8	—	Id. . .	II	0	03	38	10,48
Id.	13	7	—	Id. .	II	1	62	66	504,25
Id.	13	4	—	Fabbricato rurale	—	0	02	84	—
Id.	13	5	—	Id. .	—	0	22	40	—
Id.	13	10	—	Seminativo	IV	46	42	38	4.642,38
				Totali . . .		82	36	51	11.219,63

I predetti terreni confinano:
Nord: strada provinciale Barizzo;
Est: particelle 6, 12, 11, 13, 14, 15 e 17 del foglio 13;
Sud: strada comunale Scigliati e restante proprietà Capozzoli-Rizzi;
Ovest: strada comunale Scigliati.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Scigliati	24	11	—	Seminativo	III	1	46	16	241,16
Id.	24	12	—	Bosco ceduo	unica	2	41	45	181,08
Id.	24	8	—	Seminativo	III	6	76	21	1.117,40
Id.	24	9	—	Fabbricato rurale	—	0	06	91	—
Id.	24	4	b	Seminativo arborato	III	0	98	40	324,73
				Totali		11	69	13	1.864,37

I predetti terreni confinano:
Nord: strada comunale Scigliati;
Est: restante proprietà Capozzoli-Rizzi;
Sud: Vallone della Sorvella Rizzo Fravita e Vallone della Sorvella;
Ovest: strada comunale Fravita-Scigliati.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	82	36	51	11.219,63
2° Corpo	11	69	13	1.864,37
In complesso	94	05	64	13.084,00

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1651**.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cappabianca Gaetano fu Fortunato, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cappabianca Gaetano fu Fortunato, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cappabianca Gaetano fu Fortunato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 30.99.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cappabianca Gaetano fu Fortunato, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	6	1	—	Pascolo arborato	II	0	23	17	48,66
	6	2	—	Fabbricato rurale	—	0	01	16	—
	6	4	—	Pascolo arborato	II	1	14	38	240,20
	6	7	—	Prato	I	13	11	52	10.492,16
	6	8	—	Id.	II	0	25	90	168,35
	6	3	b	Id.	I	16	22	96	12.983,68
				Totali		30	99	09	23.933,05

I terreni sopradescritti, intersecati dal fosso nuovo, particelle 5, 6, confinano:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Cappabianca;
Nord: con le particelle 2, 3, 12, 18, 13, 20, 26 e 30 del foglio 135 di Carinola;
Est: con la strada vicinale Corrabottoli;
Sud-est: con l'alveo dell'Agnena;
Sud-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Cappabianca e con la strada provinciale dal Quadrivio Cappella Reale a Cancello Arnone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.023.588,15 (ottomilioniventitremilacinquecentottantotto e centesimi 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1652.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castaldo Orlando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castaldo Orlando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), della superficie di ettari 262.39.01, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 176.24.21, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 86.14.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castaldo Orlando fu Giuseppe, comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Centore	119	5/a	—	Incolto produttivo	I	4	89	54	660,88
Id.	119	6/a	—	Pascolo	I	20	76	47	19.726,46
Id.	119	7/c	—	Pascolo arborato	unica	2	40	00	252 —
Id.	119	8	—	Pascolo	II	46	23	30	34.674,75
Id.	119	9	—	Id.	I	6	34	40	6.026,80
Id.	119	10	b	Id.	I	1	74	66	1.659,27
Id.	119	11	—	Fabbricato rurale	—	0	64	35	—
Id.	119	12	—	Pascolo	II	17	87	20	13.004 —
Id.	119	14	b	Pascolo arborato	unica	0	65	00	68,25
Id.	119	15	b	Pascolo	II	8	88	90	6.666,75
Id.	120	9	—	Incolto produttivo	I	3	39	20	457,92
Id.	120	5	—	Bosco d'alto fusto	II	30	22	30	6.649,46
Id.	120	6	—	Pascolo arborato	unica	2	14	28	224,99
Id.	120	8	—	Incolto produttivo	I	19	09	23	2.577,46
Id.	138	7	b	Pascolo	II	5	93	69	4.452,68
Id.	138	10	—	Id.	I	4	49	58	4.271,01
Id.	138	6	f	Pascolo arborato	unica	0	32	50	34,12
Id.	138	6	g	Id.	unica	0	19	61	20,59
				Totali . . .		176	24	21	101.427,39

Il fondo sopradescritto, attraversato dalla strada comunale Appia, confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale delle Pietre Bianche e con la strada vicinale del Corso;
Nord-est: con le particelle 4 e 7 del foglio 120, col canale del Corso, con le particelle 2 e 3 del foglio 138 e col canale del Pressolo e con la proprietà Casale Giuseppe;
Sud-est: con la rimanente proprietà del medesimo Castaldo Orlando;
Sud-ovest: con le particelle 1, 4, 6/c, 5/c, e 5/b del foglio 119 e con la strada Domiziana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 33.390.870,18 (trentatremilionitrecentonovantamilaottocentosettanta e cent. 18), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castaldo Orlando fu Giuseppe, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Pigna	151	2	—	Seminativo	II	24	93	74	13.715,57
Id.	151	26	—	Id.	III	7	32	23	2.562,80
Id.	151	27	—	Id.	III	3	92	33	1.373,15
Id.	140	27	a	Id.	II	1	94	45	1.069,47
				Totali		38	12	75	18.720,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Castaldo e con le particelle 34, 32 e 11/*a* del foglio 140;
Est: con la strada vicinale della Pigna e con le particelle 4 e 5 del foglio 151;
Sud: col rio della Crocetta e con la strada vicinale delle Fontanelle;
Ovest: con le particelle 1 e 22 del foglio 151.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Centore	138	8	—	Bosco d'alto fusto	II	7	37	10	1.621,62
Id.	138	5	a	Prato	II	17	93	92	13.902,88
Id.	138	5	c	Id.	II	0	11	37	88,12
Id.	138	6	c	Pascolo arborato	unica	0	07	53	7,91
Id.	138	6	e	Id.	unica	0	92	80	97,44
Id.	138	6	a	Id.	unica	0	31	20	32,76
Id.	138	7	a	Pascolo	II	5	57	05	4.177,87
Id.	138	9	e	Fabbricato rurale	—	0	10	48	—
Id.	119	10	a	Pascolo	I	3	69	75	3.512,63
Id.	119	14	a	Pascolo arborato	unica	0	58	90	61,84
Id.	119	15	a	Pascolo	II	11	31	95	8.489,63
				Totali		48	02	05	31.992,70

Il fondo sopradescritto, attraversato dalla strada comunale Appia, confina:

Nord e *nord-ovest*: col rio del Pressolo;
Nord-est: con la strada vicinale della Pescara;
Sud-est: con la particella 13 del foglio 119;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Castaldo Orlando.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	38	12	75	18.720,99
2° Corpo	48	02	05	31.992,70
In complesso	86	14	80	50.713,69

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1653.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 12.47.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cocozza di Montanara Giuseppe fu Ernesto, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Rimola	5	1	—	Pascolo	I	0	40	79	19,99
Id.	5	2	—	Seminativo	III	2	98	55	2.015,20
Id.	47	14	—	Id.	IV	2	61	71	1.230,40
Id.	4	3	a	Incolto produttivo	unica	0	82	69	173,65
Id.	4	4	a	Seminativo	III	5	63	80	3.805,65
					Totali	12	47	54	7.244,89

I terreni sopradescritti, intersecati dalla strada provinciale Gradillo, confinano:

Nord: col fiume Volturno;

Est: con la restante proprietà dello stesso Cocozza di Montanara e con le particelle 60/*b*, 60/*c* del foglio 50;

Sud: con le particelle 37, 19 e 21 del foglio 4, di proprietà Mazzarella, con la particella 3 del foglio 50 e con le particelle 7 e 25 del foglio 47;

Ovest: con le particelle 3, 16 e 20 del foglio 5, e nn. 6 e 13 del foglio 47.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.588.918,75 (duemilionicinquecentottantottomilanovecentodiciotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1654.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 44.63 84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colonna di Galatro Cecilia fu Andrea, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Cioffi	51	2	—	Fabbricato rurale	—	0	14	32	—
Id.	51	3	f	Seminativo irriguo	II	12	45	34	8.406,04
Id.	51	3	g	Id.	II	4	53	08	3.058,29
				Totali		17	12	74	11.464,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada provinciale Battipaglia-Rutino;
Sud-est: con restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Sud-ovest: con proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul;
Nord-ovest: con restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Cioffi	47	34	c	Prato	I	1	28	35	705,92
Id.	47	34	d	Id.	I	0	04	00	22 —
Id.	47	36	a	Seminativo	III	26	18	75	7.856,25
					Totali	27	51	10	8.584,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con nuovo canale della Lignara e proprietà Amendola Francesco;
Est: con proprietà Amendola Francesco e restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Sud: con la restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Ovest: con la restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	17	12	74	11.464,33
2° Corpo	27	51	10	8.584,17
In complesso	44	63	84	20.048,50

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.267.344,85 (settemilioniduecentosessantasettemilatrecentoquarantaquattro e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1655.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 63.26.54 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colonna di Galatro Lorenzo fu Andrea, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cioffi	47	6	b	Pascolo	II	27	88	08	3.485,10
Id.	47	113	b	Seminativo irriguo	II	15	14	92	10.225,73
Id.	47	31	a	Prato	II	8	90	42	3.739,77
Id.	47	32	—	Id.	I	1	72	62	725 —
Id.	47	33	—	Pascolo cespugliato	II	9	60	50	1.872,90
				Totali		63	26	54	20.048,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Amendola Francesco;

Sud-est: con restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;

Sud-ovest: con restante proprietà Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;

Ovest: con le particelle 106, 110, 81, 80, 77 e 75 del foglio 47.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.307.977,90 (settemilionitrecentosettemilanovecentosettantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1656.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata D'Aquino, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata D'Aquino, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata

D'Aquino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 0.21.85, speficamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Aquino Amalia fu Alessandro, maritata D'Aquino, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	32	122	b	Seminativo	II	0	21	85	163,87

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la particella 100 dello stesso foglio 32;
Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa D'Aquino Amalia;
Sud-est: con la rimanente proprietà della stessa D'Aquino Amalia;
Sud-ovest: col fosso Lamma.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 55.715,80 (cinquantacinquemilasettecentoquindici e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1657.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Francesco di Rienzo, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Renzis Francesco di Rienzo, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Renzis Francesco di Rienzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 24.34.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Renzis Francesco di Rienzo, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria del Barone	7	42	—	Seminativo	II	5	30	03	3.975,22
Id.	7	31	—	Id.	II	7	90	98	5.932,35
Id.	7	39	—	Id.	II	7	69	60	5.772 —
Id.	7	41	a	Id.	II	3	43	79	2.578,42
					Totali . . .	24	34	40	18.257,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la strada vicinale Ponte Savone, con la particella 32 dello stesso foglio 7, con la strada vicinale vecchia di Capua, con la particella 40 dello stesso foglio 7;
Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso De Renzis Francesco;
Sud-ovest: con le particelle 38 e 35 dello stesso foglio e con la linea ferroviaria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.207.716,60 (seimilioniduecentosettemilasettecentosedici e centesimi 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1658.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 18.14.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 96. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Vito-Piscicelli Maria di Guglielmo, maritata Cattaneo, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	21	7	a	Seminativo	II	18	14	42	13.608,15

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con le particelle 11, 14, 10, 5, 6 e 2 dello stesso foglio 21;
Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa De Vito-Piscicelli Maria;
Sud-est: con la strada vicinale Bottacci;
Sud-ovest: con la strada vicinale Scassone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.626.771 (quattromilioniseicentoventiseimilasettecentosettantuno), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1659.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Diana Pasquale fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Diana Pasquale fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Diana Pasquale fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), della superficie di ettari 30.42.68, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 20.28.71, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 10.13.97.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Diana Pasquale fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Pagliara di Vincenzotto	47	52	a	Seminativo	III	0	89	08	302,87
Id.	47	53	a	Id.	III	18	87	62	6.417,91
Id.	47	57	a	Pascolo	unica	0	13	00	42,90
Id.	47	58	—	Id.	unica	0	39	01	128,73
				Totali		20	28	71	6.892,41

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada di Bonifica (particella 40);
Est: con le particelle 70, 66, 67, 68, 62 e 83 ed altre del foglio 1 del comune di Casal di Principe mediante strada campestre;
Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Pasquale;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.551.049,85 (duemilionicinquecentocinquantunomilaquarantanove e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Diana Pasquale fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge *21 ottobre 1950, n. 841*).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Pagliara di Vincenzotto	47	52	b	Seminativo	III	1	22	40	416,16
Id.	47	53	b	Id.	III	8	78	67	2 987,48
Id.	47	57	b	Pascolo	unica	0	12	90	42,57
				Totali		10	13	97	3.446,21

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada di Bonifica (particella 40);
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Pasquale;
Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Pasquale;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Diana Pasquale.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1660.**

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Giovanni Emilio fu Gaetano, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Giovanni Emilio fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Giovanni Emilio fu Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 19.98.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Giovanni Emilio fu Gaetano, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Masseria di Santa Lucia	142	18	a	Pascolo arborato	unica	0	53	80	56,49
Id.	142	6	a	Seminativo	IV	19	45	05	4.668,12
				Totali . . .		19	98	85	4.724,61

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale di Santa Lucia e della Pescara;
Est: con la strada vicinale San Marco;
Sud: con la particella 7 dello stesso foglio 142;
Ovest: con la particella 7 dello stesso foglio 142.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.818.692,40 (unmilioneottocentodiciottomilaseicentonovantadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1661.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Corrado fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Corrado fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Corrado fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 3.60.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Corrado fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	1	12	a	Seminativo	II	3	60	80	2.345,20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Corrado;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Corrado;
Sud-est: con la strada campestre;
Sud-ovest: con la proprietà di Fittipaldi Massimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 809.094 (ottocentonovemilanovantaquattro), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1662.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fittipaldi Germano fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Germano fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i cambattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Germano fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.25.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 100. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Germano fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	1	19	b	Prato	III	1	25	22	325,57

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Germano;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Germano;
Sud-est: con la strada campestre;
Sud-ovest: con la particella 17 di proprietà Fittipaldi Vittorio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 123.716,60 (centoventitremilasettecentosedici e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1663.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Massimo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Massimo fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Massimo fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 9.34.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Massimo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	1	10	a	Seminativo	II	9	34	78	6.076,07

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Massimo;

Nord-est: con la proprietà di Fittipaldi Corrado;

Sud-est: con la strada campestre;

Sud-ovest: con la proprietà di Fittipaldi Paolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.096.244,15 (duemilioninovantaseimiladuecentoquarantaquattro e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1664.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Paolo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Paolo fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Paolo fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 4.31.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Paolo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	1	9	b	Seminativo	II	4	31	83	2.806,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Paolo;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Paolo;
Sud-est: con la strada campestre;
Sud-ovest: con la particella 7 dello stesso foglio 1.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 968.377,05 (novecentosessantottomilatrecentosettantasette e centesimi 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 241.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1665.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Ugo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA DEPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Ugo fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Ugo fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), della superficie di ettari 7.30.43, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.86.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.43.48.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 103. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Ugo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	1	7	b	Seminativo	II	4	86	95	3.165,17

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Ugo;
Nord-est: con la proprietà di Fittipaldi Paolo;
Sud-est: con la strada campestre;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Ugo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.091.983,65 (unmilionenovantunomilanovecentottantatre e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Ugo fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	1	7	c	Seminativo	II	2	43	48	1.582,62

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Ugo;
Nord-est: con la proprietà di Fittipaldi Paolo;
Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Ugo;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Ugo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1666.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fittipaldi Vittorio fu Arturo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Vittorio fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fittipaldi Vittorio fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), della superficie di ettari 7.26.10, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.84.07, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.42.03.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Vittorio fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	1	16	a	Seminativo . .	II	4	84	07	3.146,46

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Vittorio;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Vittorio;
Sud-est: con la strada campestre;
Sud-ovest: con la proprietà Fittipaldi Corrado.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.085.528,70 (unmilioneottantacinquemilacinquecentoventotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fittipaldi Vittorio fu Arturo, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	1	16	c	Seminativo	II	2	42	03	1.573,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Vittorio;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Vittorio;
Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fittipaldi Vittorio;
Sud-ovest: con la proprietà di Fittipaldi Corrado.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1667.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro, in comune di Santa Maria la Fossa (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria la Fossa (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fossataro Giovan-Giuseppe fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria la Fossa (provincia di Caserta), della superficie di ettari 94.61.26, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 60.40.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato a iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 34.20.51.

Art 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fossataro Giovan Giuseppe fu Alessandro, in comune di Santa Maria 'a Fossa (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Madama Bianca	11	104	—	Seminativo	I	6	84	94	6.335,70
Id.	11	13	—	Id.	II	1	40	40	1.017,90
Id.	11	17	—	Id.	II	0	22	15	160,59
Id.	11	20	—	Fabbricato rurale	—	0	58	92	—
Id.	11	22	—	Seminativo	I	10	64	94	9.850,33
Id.	11	27	—	Id.	II	10	69	30	7,752,43
Id.	11	4	a	Id.	I	6	73	23	6.227,38
Id.	10	18	—	Id.	I	2	34	40	2.168,20
Id.	10	20	—	Id.	II	20	54	62	14.895,99
Id.	11	103	—	Id.	I	0	37	85	350.11
				Totali . . .		60	40	75	48.758,63

I terreni sopradescritti, attraversati dalla strada comunale della Carità e dal Lagno omonimo, confinano:

Nord: con le particelle 9, 13, 14, 52 e 19 del foglio 10, con le particelle 97, 95, 94, 96 e 93 del foglio 11 e con la strada provinciale Arnone-Capua;

Est: con la strada comunale Cancellone e con la particellla 24 del foglio 11;

Sud: con la particella 24 dello stesso foglio 11 e col limite tra detto foglio ed il foglio 15 dello stesso Comune;

Ovest: con la strada comunale San Leucio, con le particelle 15 e 17 del foglio 10 e col Lagno della Carità.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.328.617 (sedicimilionitrecentoventottomilaseicentodiciassette), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fossataro Giovan Giuseppe fu Alessandro, in comune di Santa Maria la Fossa (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Madama Bianca . . .	11	4	b	Seminativo	I	8	07	68	7.471.04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con le particelle 96, 94. 95 e 97 dello stesso foglio 11;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Fossataro;
Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Fossataro;
Ovest: con la particella 3 dello stesso foglio 11.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Mazzella	13	16	—	Seminativo	III	11	62	73	6.395,01
Id.	13	13	a	Id.	II	14	50	10	10.513,23
				Totali	.	26	12	83	16.908.24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Fossataro, con le particelle 9, 10 e 11 dello stesso foglio 13, e con la strada provinciale Arnone-Capua;
Sud-est: con la strada comunale Vaticali;
Sud: con la particella 14 dello stesso foglio 13;
Ovest: con la particella 27 dello stesso foglio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	8	07	68	7.471,04
2° Corpo	26	12	83	16.908,24
In complesso . . .	34	20	51	24.379,28

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1668.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Francesco fu Antonio, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Francesco fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Francesco fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 2.75.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Francesco fu Antonio, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	13	9	a	Seminativo .	III	2	75	23	1.857,80

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Regia Agnena Nuova;
Est: col limite tra i fogli di mappa 12 e 13 del comune di Capua;
Sud: con la particella 48 del foglio 13;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 668.808 (seicentosessantottomilaottocentotto), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1669.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), della superficie di ettari 101.60.39, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 72.75.57, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.84.82.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi *12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841* e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Fiume Morto	10	1	—	Incolto produttivo	unica	12	05	50	2.531,55
Id.	10	3	—	Prato	III	0	97	30	379,47
Id.	10	4	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Id.	10	5	—	Bosco ceduo	II	0	20	94	21,99
Id.	10	6	—	Seminativo	III	12	10	70	8.172,23
Id.	10	7	—	Id.	III	2	18	30	1.473,53
Id.	10	14	—	Id.	III	1	25	40	846,45
Id.	10	15	—	Incolto produttivo	unica	0	66	25	139,12
Id.	10	2	—	Id.	unica	9	78	52	2.054,89
Id.	10	76	—	Id. . .	unica	16	20	02	3,402,04
				Totali	.	55	45	23	19.021.27

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col limite territoriale col comune di Bellona;
Est: col limite territoriale col comune di Bellona;
Sud: col fiume Volturno, con le particelle 10 e 14 dello stesso foglio 10 e con la strada vicinale La Monaca;
Ovest: col limite del foglio 11 dello stesso comune di Capua.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
	10	31	—	Seminativo	III	0	59	32	400,41
	10	32	—	Pascolo	I	0	00	24	0,12
	10	33	—	Id.	I	0	00	22	0,11
	10	34	—	Seminativo	III	0	03	49	23,56
	10	35	—	Incolto produttivo	unica	0	80	35	168,74
				Totali		1	43	62	592,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con le particelle 27, 28, 29 e 30 dello stesso foglio 10;
Nord-est: con le particelle 42 e 36 dello stesso foglio 10;
Est: col fiume Volturno;
Sud: con le particelle 43 e 53 dello stesso foglio 10.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Siero e Casa Cerere	38	1	—	Bosco alto fusto	unica	0	16	70	66,80
Id.	38	2	—	Id.	unica	0	52	77	211,08
Id.	38	3	—	Incolto produttivo	unica	5	07	30	1.065,33
Id.	38	4	—	Seminativo arborato	III	0	52	66	408,11
Id.	38	6	—	Fabbricato rurale	—	0	21	04	—
Id.	38	7	—	Seminativo	III	9	26	79	4.355.91
Id.	38	8	b	Bosco alto fusto	unica	0	09	46	37,84
				Totali		15	86	72	6.145,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fiume Volturno;
Est: col fiume Volturno;
Sud-est: col la rimanente proprietà Fratta Giuseppe;
Ovest: con le particelle 9, 82, 83, 19 dello stesso foglio 38.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	55	45	23	19.021,27
2° Corpo	1	43	62	592,94
3° Corpo	15	86	72	6.145,07
In complesso	72	75	57	25.759,28

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.825.855,55 (seimilioniottocentoventicinquemilaottocentocinquantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (Art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Siero e Casa Cerere	38	41	—	Fabbricato rurale	—	0	00	73	—
Id.	38	42	—	Id.	—	0	00	72	—
Id.	38	20	—	Seminativo	IV	10	87	60	5.111,72
Id.	38	66	—	Prato	IV	1	45	60	407,68
Id.	38	50	—	Id.	IV	0	40	70	113,96
Id.	38	36	—	Id.	IV	1	40	80	295,68
Id.	38	48	—	Seminativo	IV	2	63	50	553,35
Id.	38	21	—	Id.	III	2	77	05	1.302,14
Id.	38	40	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	38	44	—	Seminativo	III	9	08	69	6.133,60
Id.	38	8	b	Bosco alto fusto	unica	0	17	23	68,92
					Totali	28	84	82	13.987,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà Fratta Giuseppe;

Nord-est: col fiume Volturno;

Sud: con le particelle 70, 69, 49 e 38 dello stesso foglio 38 e con la strada, salvo se altri;

Ovest: con le particelle 31 e 32 dello stesso foglio 38.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1670.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Vitulazio (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 3.13.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Vitulazio (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pontoni	22	4	b	Pascolo arborato	unica	0	11	25	21,37
Id. .	22	21	b	Prato .	II	3	02	53	2.193,34
				Totali .		3	13	78	2.214,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la particella 46 dello stesso foglio 22;

Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Giuseppe;

Ovest: con la proprietà di Barracco Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 764.288,65 (settecentosessantaquattromiladuecentottantotto e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1671.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fratta Mario di Francesco, in comune di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Mario di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fratta Mario di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 2.69.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Mario di Francesco, in comune di Carinola (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	102	14	b	Prato	I	2	69	24	2.961,64

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Mario;

Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Mario;

Est: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Mario;

Sud-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fratta Mario.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 947.724,80 (novecentoquarantasettemilasettecentoventiquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1672.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fusco Eugenio fu Lorenzo, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Eugenio fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Eugenio fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.64.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fusco Eugenio fu Lorenzo, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	89	64	—	Seminativo arborato	III	1	00	07	350,24
	89	34	b	Uliveto	II	0	64	42	483,15
				Totali	.	1	64	49	833,39

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Fusco Eugenio;
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Fusco Eugenio;
Sud-ovest: con la strada vicinale per Gallo e Sessa Aurunca;
Sud-est: con le particelle 32, e 33 dello stesso foglio 89.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 286.612,55 (duecentottantaseimilaseicentodidici e cent. 55), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1673.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, in comune di Villa Literno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, per i terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei

confronti di Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, per i terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta), della superficie di ettari 6.58.38, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.38.92, sono espropriati e trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.19.46.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, in comune di Villa Literno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Crapolla-Casertano	3	5	b	Seminativo	II	4	38	92	3.730,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col canale Vecchio;
Est: con la rimanente proprietà Guarino Giovanna;
Sud: con la rimanente proprietà Guarino Giovanna;
Ovest: con la strada vicinale Schiavone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.249.824,70 (unmilioneduecentoquarantanovemilaottocentoventiquattro e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guarino Giovanna fu Raffaele, vedova Casertano, in comune di Villa Literno (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Crapolla-Casertano .	3	5	c	Seminativo	II	2	19	46	1.865,41

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col canale Vecchio;
Est: con la proprietà Cassandro Francesco;
Sud: con la rimanente proprietà Guarino Giovanna;
Ovest: con la rimanente proprietà Guarino Giovanna.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1674.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iemma Antonio di Giovanni, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iemma Antonio di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iemma Antonio di Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 2.45.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iemma Antonio di Giovanni, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Parco di Vincenzone .	50	5	p	Prato	I	2	45	35	1.349,43

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con proprietà Achard de Bonvouloir Jule-Paul;
Est: con la rimanente proprietà Iemma Antonio;
Sud-est: con la rimanente proprietà Iemma Antonio;
Ovest: con il nuovo canale di bonifica.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 438.564,75 (quattrocentotrentottomilacinquecentosessantaquattro e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1675.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Terza Pier Luigi fu Federico, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Terza Pier Luigi fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Terza Pier Luigi fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 12.59.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Terza Pier Luigi fu Federico, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pantanelle	140	11	b	Prato	II	3	36	63	2.608,88
Id.	140	11 a	c	Id.	II	9	23	31	7.155,65
				Totali		12	59	94	9.764,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la particella 29/*a* dello stesso foglio e con la strada vicinale Pantanelle;

Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso La Terza Pier Luigi;

Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso La Terza Pier Luigi;

Sud-ovest: col rio delle Pantanelle e con la particella 11/*a* dello stesso foglio 140.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.319.940,20 (tremilionitrecentodiciannovemilanovecentoquaranta e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1676.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, in comune di Mondragone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Mondragone (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mondragone (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.43.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Migliaccio Ermenegildo fu Pasquale, in comune di Mondragone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	51	5	b	Prato . .	II	1	43	10	1.287,90

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest: con la rimanente proprietà della medesima ditta Migliaccio;
Nord-est: con la particella 4 del foglio 134 del comune di Carinola;
Sud: con la particella 5 del foglio 3 del comune di Cancello Arnone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 425.007(quattrocentoventicinquemilasette), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I terreni sopradescritti confinano:

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1677.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 35.18.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Incogna	3	4	—	Pascolo	unica	9	73	58	3.212,81
Id.	3	6	—	Pascolo arborato	II	0	18	32	38,47
Id.	3	2	a	Id.	II	0	72	30	151,83
Id.	3	2	c	Id.	II	0	18	90	39,69
Id.	3	7	a	Pascolo	unica	24	35	78	8.038,07
				Totali. . .		35	18	88	11.480,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio;
Sud: con la Regia Agnena;
Ovest: con la proprietà Fratta Giuseppe, salvo se altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.299.576,50 (quattromilioniduecentonovantanovemilacinquecentosettantasei e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1678.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta), della superficie di ettari 11.04.38, specificamente descritti negli allegati nn. 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 3.78.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.25.63.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Carinola (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Incogna	134	5	b	Pascolo arborato . . .	II	0	11	60	14,49
Id. . . .	134	6	c	Prato . . .	I	3	67	15	4.038,65
				Totali . .		3	78	75	4.053,14

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio;
Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio;
Ovest: con proprietà Fratta Giuseppe, salvo se altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.297.729,30 (unmilioneduecentonovantasettemilasettecentoventinove e cent. 30), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Migliaccio Pasquale fu Gioacchino, in comune di Carinola (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Incogna	134	5	a	Pascolo arborato	II	0	22	05	27,56
Id.	134	6	d	Prato	I	7	03	58	7.739,38
				Totali		7	25	63	7.766,94

Il terreno sopradescritto confina da tutti i lati con la rimanente proprietà dello stesso Migliaccio Pasquale.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1679.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Montagna Giulio-Cesare fu Francesco, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Montagna Giulio-Cesare fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Montagna Giulio-Cesare fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.99.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montagna Giulio Cesare fu Francesco, in comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
	21	8	b	Seminativo	IV	1	99	27	757,22

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la particella 9 dello stesso foglio 21;
Est: con la particella 9 dello stesso foglio 21;
Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Montagna Giulio Cesare;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Montagna Giulio Cesare.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 280.171,40 (duecentottantamilacentosettantuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1680.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno)), della superficie di ettari 195.85.99, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 125.19.41, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.66.58.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Aversana	15/A	23	—	Seminativo	I	1	91	12	1.051.16
Id.	15/A	24	—	Id.	II	0	03	99	15,96
Id.	15/A	25	—	Fabbricato rurale	—	0	17	92	—
Id.	15/A	26	—	Seminativo	II	0	03	30	13.20
Id.	15/A	18	—	Seminativo irriguo	II	13	33	86	9.003.55
Id.	15/A	19	—	Id.	II	20	23	63	13.659.50
Id.	15/A	73	b	Id.	II	19	59	49	13.226.54
Id.	15/A	74	—	Id.	II	0	39	00	263,25
Id.	15/A	45	—	Id.	II	1	92	00	1.296 —
Id.	15/A	47	—	Id.	II	1	39	55	941.96
Id.	15/A	79	—	Id.	II	3	35	94	2.267.59
Id.	15/A	80	—	Id.	II	1	20	45	813.04
Id.	15/A	22	—	Prato	I	3	37	60	1.856.80
Id.	15/A	17	—	Seminativo irriguo	III	9	32	22	3.728.88
Id.	15/A	20	—	Id.	II	16	54	90	11.170,58
Id.	15/A	41	—	Seminativo	II	13	31	48	5.325.92
Id.	15/A	49	—	Seminativo irriguo	II	6	89	37	4.653.25
Id.	15/A	51	—	Id.	II	3	94	60	2.663.55
Id.	15/A	78	—	Frutteto	II	8	18	99	12.694,35
				Totali		125	19	41	81.645,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le particelle 25, 31, 32, 47, 48 e 64 del foglio 12/A;

Est: con la strada vicinale Santa Lucia, con restante proprietà Moscatelli Elisa e con la proprietà Farina Fortunato;

Sud: col canale Lignara e col nuovo canale di bonifica;

Ovest: con la proprietà della Società anonima per le Bonifiche.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 28.778.593,90 (ventottomilionisettecentosettantottomilacinquecentonovantatre e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Torre Mussi	14/A	80	—	Seminativo irriguo	I	8	17	58	7.562.62
Id.	14/A	57	—	Id.	I	29	94	82	27.702.09
Id.	14/A	33	—	Id.	III	14	65	24	5.860,96
Id.	14/A	64	—	Id.	III	2	88	60	1.154,40
Id.	14/A	31	—	Id.	II	14	57	53	9.838.33
				Totali		70	23	77	52.118,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 15, 12 e 71 del foglio 14/A;

Est: con le particelle 71 e 76 del foglio 14/A;

Sud: con la strada vicinale Chiusa del Bosco;

Ovest: con la strada vicinale Chiusa del Bosco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Aversana	15/A	73	a	Seminativo irriguo	II	0	42	81	288,98

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la particella 92 del foglio 12/A;
Est: con la strada vicinale Santa Lucia;
Ovest: con restante proprietà Moscatelli Elisa;
Sud: con restante proprietà Moscatelli Elisa.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	70	23	77	52.118,40
2° Corpo .	0	42	81	288,98
In complesso	70	66	58	52.407,38

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1681.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Moscatelli Elisa fu Nicola, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);
Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 81.72.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscatelli Elisa fu Nicola, maritata Farina, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Aversana	46	5	—	Frutteto	I	2	20	87	6.846,97
Id.	46	4	—	Seminativo	II	1	09	00	436 —
Id.	46	161	—	Id.	II	0	50	51	202,04
Id.	46	6	—	Agrumeto	III	1	64	04	3.936,96
Id.	46	7	—	Prato	II	1	51	81	637,60
Id.	46	8	—	Fabbricato rurale	—	0	52	76	—
Lago Aversano	45	13	—	Pascolo cespugliato	III	58	61	65	5.275,49
Id.	45	1	—	Seminativo	IV	14	86	76	2.824,84
Id.	45	2	—	Incolto produttivo	unica	0	75	20	9,78
				Totali		81	72	60	20.169,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: col canale della Lignara e con strada di bonifica;
Sud-est: con le particelle 12, 7, 3 del foglio 45 e con proprietà Farina Fortunato;
Sud-ovest: con canale di scolo di Campolungo e con le particelle 12 e 16 del foglio 45, e con restante proprietà Moscatelli Elisa;
Nord-ovest: con il canale della Lignara e con restante proprietà Moscatelli Elisa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.356.015,40 (seimilionitrecentocinquantaseimilaquindici e centesimi 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1682.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Moscati Francesco fu Filippo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscati Francesco fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Moscati Francesco fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 57.40.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscati Francesco fu Filippo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Isca	43	1	—	Pascolo	III	1	19	72	58.66
Id.	43	2	—	Seminativo	II	2	37	05	948.20
Id.	43	3	—	Id.	IV	21	31	37	4.049.61
Id.	43	5	b	Pascolo	II	14	02	13	1.752.66
Serra Capilli	27	42	—	Seminativo	III	3	04	12	912.36
Prato	44	2	—	Prato	III	1	25	80	364.82
Id.	44	3	—	Pascolo	II	12	09	80	1.512.25
Id.	44	99	b	Prato	III	0	63	10	183 —
Id.	44	100	b	Pascolo	II	1	47	00	183,76
				Totali		57	40	09	9.965,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada provinciale Prato-San Michele;
Est: con la strada provinciale Prato-San Michele;
Sud: con restante proprietà Moscati Gaetano e Francesco;
Ovest: con la strada provinciale del Corneto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.673.066,20 (tremilioniseicentosettantatremilasessantasei e centesimi 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1683.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Moscati Gaetano fu Filippo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscati Gaetano fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno):

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Moscati Gaetano di Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 41.94.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 125. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moscati Gaetano fu Filippo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Serracapillo	27	41	—	Pascolo	II	22	72	39	2.840,49
Piano dell'Ospedale	29	31	b	Seminativo	II	16	45	77	6.583,08
Id.	29	32	—	Vigneto	III	0	37	38	252,33
Id.	29	29	—	Id.	III	0	36	39	249,02
Id.	29	28	b	Id.	III	1	52	64	1.030,32
Id.	29	28	c	Id.	III	0	49	65	335,14
				Totali		41	94	22	11.290,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la restante proprietà Moscati Gaetano e Francesco;
Sud-est: con la particella 1 del foglio 44 e con la strada vicinale di San Michele;
Sud-ovest: con la restante proprietà Moscati Gaetano e Francesco;
Nord-ovest: con il torrente Telegro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.877.676,40 (tremilioniottocentosettantasettemilaseicentosettantasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1684.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Perna Vito fu Nicola, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Perna Vito fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Perna Vito fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 4.26.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 126. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Perna Vito fu Nicola, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	66	26	—	Seminativo	III	3	50	69	1.227,42
	66	13	b	Id.	III	0	75	78	265,23
				Totali		4	26	47	1.492,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le particelle 14 e 19 dello stesso foglio 66;
Est: con la particella 20 dello stesso foglio e con la strada vicinale Arianova;
Sud: col fosso Piccolo Ausente;
Ovest: con la rimanente proprietà della stessa ditta e con la proprietà Eredi Viccari.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 552.280,50 (cinquecentocinquantaduemiladuecentottanta e centesimi 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1685.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrillo Vittorio fu Salvatore, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrillo Vittorio fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrillo Vittorio fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 0.22.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrillo Vittorio fu Salvatore, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	41	9	b	Seminativo	II	0	22	96	126 28

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Petrillo Vittorio;
Sud-est: con la proprietà Tibaldi Carlo Marcantonio;
Sud-ovest: con la strada vicinale di Maiano;
Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Petrillo Vittorio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 44.829,40 (quarantaquattromilaottocentoventinove e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1686.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 7.18.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei territori indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatelli-Aragona-Cortes Marzio di Federico, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 21 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cupra Filette	5/A	91	—	Seminativo irriguo	I	7	18	08	6.642,24

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà Rago Luigi;
Est: con le particelle 92 e 95 dello stesso foglio;
Sud: con la strada vicinale Cupra Filette;
Ovest: con le particelle 88, 89 e 90 stesso foglio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.191.939,20 (duemilionicentonovantunomilanovecentotrentanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1687.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, in comune di Grazzanise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Grazzanise (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grazzanise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 0.76.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 129. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatelli Francesco Di Paola fu Riccardo, in comune di Grazzanise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	9	24	b	Seminativo	II	0	76	35	515,36

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale da Cancello Arnone a Brezza;
Est: con la particella 26 dello stesso foglio 9;
Sud: con la proprietà eredi Pignatelli Riccardo;
Ovest: con la proprietà eredi Pignatelli Riccardo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 177 799,20 (centosettantasettemilasettecentonovantanove e centesimi 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1688.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Cesare fu Oreste, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Cesare fu Oreste, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Cesare fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno, per una superficie di ettari 117.24.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Cesare fu Oreste, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Fontana dello Scalzo	15	2	—	Seminativo	IV	18	13	98	4.534,95
Id.	15	7	—	Id.	III	1	13	65	352,32
Id.	15	8	—	Pascolo cespugliato	II	21	98	59	5.056,76
Id.	15	9	—	Seminativo	IV	1	86	08	465,20
Id.	15	10	—	Id.	IV	10	21	56	2.553,90
Id.	15	12	—	Incolto produttivo	unica	0	21	77	2,83
Id.	15	13	—	Seminativo	IV	1	01	41	253,53
Id.	15	15	—	Pascolo cespugliato	II	8	60	90	1.980,30
Id.	15	16	—	Pascolo	II	2	10	52	568,40
Id.	15	17	—	Pascolo cespugliato	II	1	53	42	352,87
Id.	15	18	—	Seminativo	IV	1	51	30	378,25
Id.	15	32	—	Pascolo	II	0	31	63	85,40
				Totali		68	64	81	16.584,71

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la strada comunale Scigliati;
Est: con le particelle 3, 4, 5, 6, 19, 20. 21, 22, 23 e 25 dello stesso foglio 15 e con la strada vicinale Scorzo Scigliati;
Sud: con la strada vicinale Scorzo e con la strada vicinale Scorzo Scigliati;
Ovest: con le particelle 11, 30 e 34 dello stesso foglio 15.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Procuzzo	18	1	—	Seminativo	II	3	88	62	2.427,66

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la strada comunale Filette;
Sud-est: con le particelle 2, 4 e 7 stesso foglio 18;
Sud-ovest: con la strada comunale Procuzzo-Terra della Rosa;
Nord-ovest: con la strada vicinale Filette.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Procuzzo	18	40	—	Seminativo	III	3	28	72	1.019,03

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale Case Bruciate;
Nord-est: con la strada comunale Filette-Procuzzo;
Sud-est: con la particella 41 dello stesso foglio 18;
Sud-ovest: con la particella 41 dello stesso foglio 18.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
Procuzzo	18	19	b	Seminativo	II	14	20	73	8.879,56
Id.	18	20	b	Id.	II	4	19	05	2.619,06
Cardogna	23	3	—	Id.	II	1	71	72	1.073,25
				Totali		20	11	50	12.571,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Procuzzo-Terra della Rosa;
Est: con la restante proprietà di Ricciardi Cesare;
Sud: con la particella 7 del foglio 23;
Ovest: con la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO					
Fornilli	12	33	b	Seminativo	II	9	90	33	6.189,58

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la particella 32 stesso foglio 12 e con la proprietà Bellelli Ernesto;
Est: con la restante proprietà di Ricciardi Cesare;
Sud: con la particellà 34 stesso foglio 12 e con la proprietà della Società Conserve Alimentari Cirio;
Ovest: con la proprietà della Società Conserve Alimentari Cirio e Bellelli Ernesto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO					
Procuzzo	25	35	—	Seminativo	III	11	40	32	3.534,99

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada provinciale Capaccio;
Sud-est: con la strada vicinale Caserta;
Ovest: con la particella 21 stesso foglio 25.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	68	64	81	16.584,71
2° Corpo	3	88	62	2.427,66
3° Corpo	3	28	72	1.019,03
4° Corpo	20	11	50	12.571,87
5° Corpo	9	90	33	6.189,58
6° Corpo	11	40	32	3.534,99
In complesso	117	24	30	42.327,84

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.234.057,95 (quattordicimilioniduecentotrentaquattromilacinquantasette e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1689.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salzano Mauro fu Eduardo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salzano Mauro fu Eduardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 19.71.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 131. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Castelvolturno (Provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	44	22	c	Incolto produttivo	unica	7	25	67	507,97
	44	20	a	Seminativo	II	12	42	70	8.077,55
	44	21	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	02	80	—
					Totali. . .	19	71	17	8.585,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la particella 16 dello stesso foglio 44;
Est: con la particella 22/*a* dello stesso foglio 44;
Sud-ovest: con la particela 23 dello stesso foglio 44;
Ovest: con la strada comunale Pozzetto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.878.189,35 (duemilionîottocentosettantottomilacentottantanove e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1690.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Villa Literno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salzano Mauro fu Eduardo, per i terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Salzano Mauro fu Eduardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.45.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 132. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salzano Mauro fu Eduardo, in comune di Villa Literno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	5	2	a	Incolto produttivo	II	1	45	60	62,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: col Lagno del Salvatore;

Est: con la particella 2/b dello stesso foglio 5;

Ovest: col fosso limite con il territorio del comune di Castelvolturno;

Sud: con la particella 355/a dello stesso foglio 5.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.021,12 (dodicimilaventuno e cent. 12), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1691.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (Provincia di Caserta), per una superficie di ettari 3.76.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tibaldi Carlo-Marcantonio fu Pasquale, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	81	20b	c	Seminativo	II	3	76	09	2.068,49

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale della Pera;

Nord-est: con la strada vicinale della Pera;

Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso Tibaldi Carlo-Marcantonio;

Sud-ovest: col rio della Travata.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 734.313,95 (settecentotrentaquattromilatrecentotredici e centesimi 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1692.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Virgilio Nicola di Alessandro, in comune di Vitulazio (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Virgilio Nicola di Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Virgilio Nicola di Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.05.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Virgilio Nicola di Alessandro, in comune di Vitulazio (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	26	36	b	Seminativo	III	1	05	07	514, 84

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Virgilio Nicola;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Virgilio Nicola;
Sud: con la strada provinciale Privisco;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Virgilio Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 193.065 (centonovantatremilasessantacinque), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9101854) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.